

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipularsi per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà suolo compreso nella Zona Artigianale, in esecuzione della legge n.273/2002 e delle delibere C.C. nn.17/2004 e 22/2005. Ditta Angione Francesco.

Responsabile del procedimento sig.ra MT Cascarano

Iscritta al n.8 del Registro delle Determinazioni

Assunta in data 01 febbraio 2006

Gen.n.192

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 02 febbraio 2006

Il Responsabile SUAP

Premesso

- il Comune di Molfetta, in attuazione dell'art.27 della legge 22.10.1971, n.865, assegnò con diritto di superficie, nella misura percentuale del 70%, e con diritto di proprietà, nella misura percentuale del 30%, alle ditte artigiane e ai piccoli industriali, le aree comprese nel Piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.), destinate alla costruzione di opifici artigianali ed industriali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data 4.02.1997, divenuta esecutiva in data 6.03.97, fu approvata, in attuazione alla disposizione ex art.3, comma 62, della legge 23.12.1996, n. 662, la individuazione delle aree, comprese nel citato P.I.P. già concesse dal Comune con diritto di superficie;
- l'art.11, comma 1, della legge n.273 del 12.12.2002 ha riformulato la normativa relativa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree comprese nei P.I.P; in particolare, ha previsto che i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei Piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'art.27 della legge 22.10.1971, n.865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del Consiglio Comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto;
- in esecuzione della citata normativa, il Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n.17 in data 29-30 marzo 2004, come modificata ed integrata con successiva deliberazione C.C. n.22 del 18.05.2005, ha stabilito i criteri per la cessione in proprietà dei lotti compresi nella Zona Artigianale, già concessi con diritto di superficie, e per la eliminazione dei vincoli relativi alle cessioni con diritto di proprietà (art.31, legge 23-12-98, n.448), nonché determinato in via definitiva il prezzo di acquisizione delle aree;

Tutto ciò premesso

Dato atto che sia la regolamentazione della "trasformazione" del diritto di superficie in proprietà che la rimodulazione delle convenzioni all'epoca stipulate per la cessione del diritto di proprietà, dovrà avvenire mediante stipula di apposite convenzioni, i cui schemi sono stati approvati con la richiamata deliberazione consiliare n.17/2004 e modificati con successiva delibera C.C. n.22/2005;

Vista la nota pervenuta in data **12.10.2004** registrata al n.**44986** di prot., con allegata documentazione (fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale del titolare della proprietà dell'azienda; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con annotazione fallimentare; certificato catastale storico ventennale; certificato ipotecario relativo al suolo ed all'opificio in Catasto Terreni e Catasto Urbano; estratto di mappa del suolo oggetto di trasferimento; quietanza della Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento, in favore del Comune, della somma di € **3.093,69**, atto di matrimonio con l'annotazione patrimoniale), con la quale la ditta **Angione Francesco** - ha manifestato la volontà di aderire alla "trasformazione" del diritto di superficie in piena proprietà, all'epoca concessole, sul suolo compreso nel

Zona Artigianale, contraddistinto dalla sigla **E/11**, distinto in catasto al fg.7, particelle **576**;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e la ditta **Angione Francesco** per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sul suolo costituente il lotto **E/11**, giusta atto di convenzione n.**14645** di rep. n.**2146** di raccolta in data **10.11.1995**, a rogito di **Notar O.Camata**;

Verificato che lo schema è conforme a quello approvato dal C.C. con delibera n.17 in data 29/30 marzo 2004, come modificata ed integrata con successiva deliberazione C.C. n.22 del 18.05.2005 per cui si può procedere all'approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la parte interessata dopo l'esecutività del presente provvedimento;

Vista la legge n.273/2002;

Vista le deliberazioni del C.C.nn. 17/2004 e 22/2005;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000,;

DETERMINA

- 1) Approvare, per le ragioni in narrativa, lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Molfetta e la ditta Angione Francesco, per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sul suolo costituente il lotto E/11, della superficie di mq.821, ricadente nella Zona Artigianale, distinto in catasto al fg.7, particella 576, già concesso con atto di convenzione n.14645 di rep. in data 10.11.1995, schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che la ditta Angione Francesco, per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, ha versato al Comune l'intero importo di **€ 5.259,27**, giusta quietanze di pagamento n.2923, rilasciata in data 12.10.2004 e n.272 rilasciata in data 23.01.2006 dalla Tesoreria Comunale (Banca Antonveneta di Molfetta).
- 3) Precisare che l'atto di convenzione da stipularsi in esecuzione della presente determinazione dirigenziale sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la convenzione all'epoca stipulata tra il Comune di Molfetta e la ditta Angione Francesco.
- 4) Precisare, altresì, che le somme introitate a tale titolo andranno ad alimentare il fondo di cui al Cap. n.52950 epigrafato " Fondo trasformazione diritto di superficie in proprietà" del Bilancio 2005.
- 5) Dare atto che lo stipulando atto di convenzione sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta, le cui spese di registrazione, trascrizione e volturazione saranno a totale carico della parte interessata:
- 6) Notificare la presente determinazione, unitamente all'allegato schema di convenzione, alla ditta Angione Francesco ed al Sindaco, nonché al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio di Ragioneria ed al Responsabile del procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza..

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREA DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E CONSEGUENTE MODIFICA DI CONVENZIONE. ART.11, DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N.273.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Molfetta nella Residenza Comunale avanti di me Segretario Generale sono comparsi i sigg.: Visaggio Leonardo Antonio nato a Molfetta il 05.04.1948 ai fini del presente atto domiciliato a Molfetta, presso il Municipio, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico, all'uopo facultato giusta atto di delega rilasciato dal Capo Settore Territorio in data 21.03.2003, prot. n. 13292 ai sensi dell'art.107 del D.L.vo 267/2000 e dell'art.26 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici comunali, e quindi in rappresentanza del suddetto Comune (C.F. 00306180720) ed il signor **Angione Francesco** nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ codice fiscale _____ titolare della ditta individuale **Angione Francesco** con sede in _____.

I predetti componenti, della cui identità personale, io Segretario Generale sono personalmente certo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i componenti fra loro d'accordo e con il mio consenso rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

Premesso che:

- 1) Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n.2118 in data 15.09.1977, ha approvato il Piano per gli Insedimenti Produttivi ai sensi della legge 22.10.1971 n. 865, art. 27;
- 2) Il lotto E/11 del predetto Piano è stato assegnato in diritto di superficie alla Ditta Angione Francesco, giusta atto di convenzione n. 14645 di rep , in data 10.11.1995 a rogito notaio O.Camata;
- 3) A fronte dell'eventuale pagamento dell'integrazione del prezzo di acquisizione dell'area concessa, da parte della citata ditta è stata prestata la polizza fidejussoria n.152.560230.83 in data 03.11.1995 emessa dalla compagnia di Assicurazioni La Fondiaria nell'importo di £.2.463.000 (€ 1.272,03), già svincolata giusta dd - Sportello Unico - n.154 del 18.11.2005;
- 4) L'area interessata dall'intervento ha una superficie di mq. 821 ed è individuata nel catasto Terreni di Molfetta al foglio 7 p.lla 576, l'opificio, invece, è identificato catastalmente al foglio 7 p.lla 548;
- 5) L'opificio è stato realizzato a seguito del rilascio della concessione edilizia n.3145 del 16.01.1996;

- 6) L'art.11 della legge 12 dicembre 2002 n.273 ha ridisegnato la normativa che disciplina la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei Piani di Insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della Legge n. 865/71, abrogando contestualmente le norme anteriori in materia;
- 7) Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.7 del 4.2.1997, ha individuato le aree da trasformare ai sensi dell'art.3 comma 62 della legge 23 dicembre 1996 n.662;
- 8) Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.17 del 29/30 marzo 2004, come modificata con successiva deliberazione n.22 del 18.05.2005, ha confermato, anche in vigore della sopravvenuta legge n. 273/2002, le determinazioni assunte con la deliberazione n. 7 del 4.2.97. Con la stessa deliberazione il Consiglio ha anche approvato i criteri per la cessione in proprietà dei lotti PIP già concessi in diritto di superficie, ha determinato il valore della cessione ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i richiedenti;
- 9) La ditta Angione Francesco ha richiesto di poter acquistare la proprietà dell'area su cui sorge il diritto di superficie con nota del 12.10.2004 (prot.gen.44986);

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Determinazione dell'oggetto della compravendita

Il Comune di Molfetta, in persona del suo legale rappresentante, dichiara di trasferire, come in effetti trasferisce, alla ditta Angione Francesco, che accetta la piena proprietà dell'area catastalmente individuata al foglio7, p.lla 576 (catasto Terreni di Molfetta), sulla quale l'odierno acquirente è già titolare del diritto di superficie.

La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Articolo 3 - Pagamento del prezzo

Il corrispettivo della cessione di cui all'articolo precedente è determinato in €5.259,27 (diconsi cinquemiladuecentocinquantanove/27) risultante dai conteggi predisposti dal Responsabile dello Sportello Unico, riportati nella tabella allegata alla deliberazione C.C. n.22/2005.

La ditta Angione Francesco ha già versato al Comune l'intero importo dovuto pari ad € **5.259,27**, giusta quietanze di pagamento n.2923, rilasciata in data 12.10.2004 e n.272 rilasciata in data 23.01.2006 dalla Tesoreria Comunale (Banca Antonveneta di Molfetta).

Articolo 4 - Svincolo cauzione a garanzia conguaglio prezzo acquisizione area

Nel corrispettivo corrisposto per cessione di cui all'articolo 3 è compreso anche il conguaglio per il prezzo di acquisizione dell'area il cui onere, ai sensi della precedente convenzione, era posto a carico del concessionario garantito da polizza fidejussoria.

Per effetto del presente atto deve pertanto ritenersi risolto e con esso definito ogni rapporto tra la ditta Angione Francesco ed il Comune per quanto concerne il costo di acquisizione dell'area.

Articolo 5 - Obbligo a carico dell'acquirente

La proprietà dell'area ceduta con la presente convenzione non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

Trascorso il periodo di cinque anni l'area potrà essere ceduta a chiunque senza alcun vincolo essendo da ritenersi soppresse le limitazioni di cui all'art. 8 della convenzione a suo tempo stipulata per la concessione del diritto di superficie. Resta invece confermato l'obbligo della destinazione dell'area e dell'immobile ad attività produttiva.

Articolo 6 - Incompatibilità

Le clausole contenute nella originaria convenzione a rogito notaio O.Camata del 10.11.1995 n.14645 relativa alla originaria concessione del diritto di superficie, che non siano incompatibili con il presente contratto, sono tuttora valide.

Articolo 7 - Spese

Gli oneri notarili nonché le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia del presente contratto sia dei contratti integrativi dello stesso sono a carico dell'acquirente.

Tutte le spese comunque relative all'esecuzione del presente contratto sono a carico dell'acquirente.

Articolo 8 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse.

In assenza di nomina e/o di accordo il terzo arbitro sarà scelto dal presidente del Tribunale di Trani.

Articolo 9 - Clausole onerose

Il soggetto attuatore approva espressamente le seguenti clausole anche ai sensi dell'art.1341, comma 2, del codice civile:

- Articolo 5
- Articolo 6

- Articolo 9

L'ACQUIRENTE

IL COMUNE DI MOLFETTA
